



la tua mobilità



Contratto di Assicurazione Protezione Rischi
(CVM e Assistenza)

Nuova 1° Global Linea Natanti

Modello 14-000000095 - Ed. 01.07.2017

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione 

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



INDICE

	PAG.
Nota Informativa	1 di 19
Condizioni di Assicurazione "Protezione Rischi ed Assistenza Natanti"	1 di 60
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi"	2 di 60
Vincoli	10 di 60
Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi"	13 di 60
A) Perdita Totale	14 di 60
B) Danni Parziali	16 di 60
C) Danni Materiali	19 di 60
D) Furto e Rapina	21 di 60
E) Tutela Legale	24 di 60
F) Infortuni del Conducente	30 di 60
Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Natanti"	37 di 60
Condizioni Particolari di Assicurazione "Assistenza Natanti"	45 di 60
Fonti Normative	53 di 60
Informativa al Cliente	1 di 4



**NOTA INFORMATIVA
PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI
PRODOTTO NUOVA 1ª GLOBAL**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
DIVERSI DALL' R.C.
(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del
Regolamento ISVAP n. 35/2010)**



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-7096584, siti internet: www.unipolsai.com

- www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2015, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2015, determinato come rapporto tra l'ammontare del capitale disponibile e l'ammontare del capitale richiesto dalla normativa vigente alla medesima data, riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96. [L'indice di solvibilità riferito alla gestione Vita è pari a 1,99]. Si evidenzia che in data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), introdotta nell'ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74 - che ha recepito la Direttiva 2009/138/CE e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e dagli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015, che integrano la direttiva citata. Sulla base della nuova disciplina Solvency II, che innova profondamente i criteri di determinazione del capitale disponibile e del capitale richiesto, l'indice di solvibilità di UnipolSai alla data del 1° gennaio 2016 è pari a 2,15.



B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSISTENZA NATANTI”

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.



PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

ACQUE NON PROTETTE

Acque marine esposte ai venti ed al movimento ondosso per oltre un *Quadrante*.

ALAGGIO

Manovra per portare un' *Imbarcazione* all'asciutto.

APPARECCHI AUDIO - FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di posizionamento satellitare ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

Bauli, valigie, borse e loro contenuto, indumenti ed oggetti di uso personale, comprese macchine fotografiche e da presa, binocoli, *Apparecchi audio - fonovisivi* portatili, attrezzi da pesca e da sci acquatico, attrezzature da immersione subacquea portati a bordo dell' *Imbarcazione* dall' *Assicurato*, dai suoi familiari o dai loro ospiti.

Sono esclusi in ogni caso documenti e biglietti di viaggio, denaro, titoli di credito, raccolte e collezioni, gioielli, oggetti di metallo prezioso, corredi professionali, oggetti d'arte e di antiquariato.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell' *Assicurato* in conseguenza di *Infortunio*.



CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

DANNI MATERIALI E DIRETTI

I danni materiali che sono conseguenza diretta dell'evento assicurato.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

DERIVA

Lama fissa o mobile, di metallo o di legno, posta sotto un'*Imbarcazione* secondo il suo asse longitudinale allo scopo di ridurre lo scarroccio (*lo spostarsi della nave lateralmente, cioè sottovento*).

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Strumenti o dotazioni prescritti dalle leggi vigenti per l'abilitazione alla navigazione prevista per l'*Imbarcazione* assicurata.

EFFRAZIONE

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

ENTI ASSICURATI

Imbarcazione, Motore/i Amovibile/i, Pertinenze ed Accessori Stabilmente e non Stabilmente installati, Dotazioni di sicurezza, stazione radio-telefonica, nonché Bagagli ed oggetti personali, in quanto siano stati richiamati in *Polizza* e sia stato indicato il relativo capitale.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

IMBARCAZIONE

Insieme di scafo, motore, alberi, vele, *Pertinenze ed Accessori Stabilmente installati* - esclu-



sa la stazione radio-telefonica - e *Dotazioni di sicurezza*.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.

INNAVIGABILITÀ

Assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza, così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento un'*Imbarcazione/Motore Amovibile*, contro il corrispettivo di un canone periodico.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un'*Imbarcazione*, o di un *Motore Amovibile*, affidatigli in locazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'Assicuratore.

MOTORE AMOVIBILE

Motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.

NATANTE

L'*Imbarcazione* ad uso privato o l'unità da diporto che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.

NODO

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1.852 m/h).

PERDITA TOTALE

Si ha *Perdita* totale nei seguenti casi:

a) quando l'*Imbarcazione* è perduta o è diventata assolutamente inabile alla navigazione



- e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né l'*Imbarcazione* può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendo richiesta altrove;
- b) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*Imbarcazione* raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

PERTINENZE ED ACCESSORI

Le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

PROPRIETARIO DEL *NATANTE/MOTORE AMOVIBILE*

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

QUADRANTE

La quarta parte (angolo di novanta gradi) della rosa dei venti.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro (Sottoassicurazione)*, l'Assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *Esplosione*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (cfr. **REGOLA PROPORZIONALE**).

STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati "*Stabilmente installati*" le *Pertinenze* e gli *Accessori* saldamente fissati al



Natante e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.

VARO

Manovra per portare un' *Imbarcazione* in acqua.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Tutela Legale”:

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: la Compagnia cui *UNI-POLSAI ASSICURAZIONI* affida la gestione dei *Sinistri* Tutela legale;

Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Infortuni del conducente”:

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. **S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;**

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali



obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA NATANTI”

ABITAZIONE

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro* e/o dell'*Infortunio*.

ASSICURATI

Le persone fisiche residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino che al momento del *Sinistro* e/o dell'*Infortunio* si trovano a bordo del *Natante* indicato in *Polizza*.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA

Il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali intervenute a seguito della navigazione o della giacenza in acqua del *Natante* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

NATANTE

L'*Imbarcazione* ad uso privato o l'unità da diporto che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.



PORTO

Il punto di attracco attrezzato o l'approdo ove il *Natante* è ormeggiato.

SINISTRO

La situazione di difficoltà che richiede un aiuto immediato e che consegue ad un evento imprevedibile che rende il *Natante* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

l'*Istituto* di cura o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

AVVERTENZA

Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA

Il contratto in assenza della garanzia RCA può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.

Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, purché il Contraente o UnipolSai Assicurazioni non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale ("Rinnovo del contratto": articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Natanti").

Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell'annualità.

Per quanto concerne il Premio, vale invece quanto è previsto dall'articolo 5 "Adeguamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Natanti".

Nel caso di stipulazione di contratto SENZA IL TACITO RINNOVO, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA

Qualora il contratto preveda anche la presenza della garanzia RCA trova applicazio-



ne quanto previsto per quest'ultima dall'art. 170 bis del Codice.

Pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi", cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:

- **(A) Perdita totale:** garantisce il *Natante/Motore Amovibile* per i *Danni materiali e diretti* subiti in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione (*durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo*) ed in conseguenza di inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento o urto del veicolo che effettua il trasporto, trombe, tempeste, uragani e mareggiate (*durante la giacenza e gli spostamenti a terra*).
- **(B) Danni parziali:** garantisce il *Natante/Motore Amovibile* per i danni parziali subiti in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione (*durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo*) ed in conseguenza di inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento o urto del veicolo che effettua il trasporto, trombe, tempeste, uragani e mareggiate (*durante la giacenza e gli spostamenti a terra*).
- **(C) Danni materiali:** garantisce il *Natante/Motore Amovibile* per i danni, parziali o totali, subiti in conseguenza di *Incendio*, azione del fulmine, *Esplosione* o *Scoppio* ed atti dolosi di terzi.
- **(D) Furto e Rapina:** garantisce il *Natante/Motore Amovibile* contro i *Rischi* derivanti dal suo furto o rapina, anche solo di parti, nonché per i danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
- **(E) Tutela Legale:** garantisce il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale - civile e penale - conseguenti a un *Sinistro* rientrante in garanzia e concernente il *Natante/Motore Amovibile* assicurato (le spese per l'intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l'intervento di un perito, nominato dall'Autorità o



dall'Assicurato; le *Spese di giustizia* nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da ARAG SE; le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'Assicurato).

- **(F) Infortuni del conducente:** assicura il conducente del *Natante* per gli *Infortuni* subiti in conseguenza della navigazione.

È, inoltre, possibile scegliere la copertura assicurativa “*Assistenza Natanti*”, che garantisce l'assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile, che renda il *Natante* assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto *Natante*. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all'articolo 2 “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari.

Si rinvia, inoltre, all'articolo 2 “Esclusioni” e all'articolo 10 “Limitazioni della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Assistenza Natanti” e a quanto specificatamente previsto dalle Condizioni Particolari di quest'ultima garanzia.

In particolare, con riferimento alla condizione particolare F) Infortuni del conducente della Sezione Protezione Rischi, l'assicurazione non opera per le persone di età superiore a 80 anni (articolo F.2 “Esclusioni”).

Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del Premio.

AVVERTENZA

Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione “Protezione Rischi” e nelle Condizioni di Assicurazione della garanzia “Assistenza Natanti”, nonché in Polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.

Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al Natante pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.



Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al Natante pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al Natante pari a € 550, indennizzo pari a € 500.

Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione dell'indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto in corrispondenza della voce "Capitale assicurato" riportata nelle Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi" A.3), B.3), C.3) e D.3).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità AVVERTENZA

Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" ed "Assistenza Natanti".

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Ricordiamo di dare comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 "Determinazione del Premio - comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e "Assistenza Natanti".

A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di Rischio una variazione dell'uso del Natante (ad esempio da uso privato a uso locazione senza equipaggio) rispetto a quello dichiarato in Polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.

6. Premi

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze, salvo diversi accordi, presso l'Agenzia o il punto di vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 3 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e "Assistenza Natanti"). Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti pre-



visti dalla normativa vigente e dall'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario. L'importo del *Premio* è comprensivo delle provvigioni riconosciute da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI all'intermediario.

La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale.

È prevista la possibilità di frazionare il *Premio* in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul *Premio* annuo lordo. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*. Qualora siano concedibili ulteriori sconti di *Premio* sul singolo contratto, anche in forza di convenzioni con particolari enti o associazioni, l'intermediario illustra al *Contraente* le condizioni di applicabilità degli stessi.

AVVERTENZA

Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione che sarà indicata in Polizza rispetto a quello previsto per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma del codice civile).

Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.

Precisiamo che con riferimento alla Condizione Particolare F) Infortuni del conducente della Sezione "Protezione Rischi", il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.

7. Rivalse

AVVERTENZA

Relativamente agli indennizzi pagati UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 codice civile. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI però rinuncia all'esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate agli articoli 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Natanti" ("Diritto di surrogazione").

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA

Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (articolo 1899, 1° comma del codice civile). Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestan-



do la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il Premio.

In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale (articolo 5 “Adeguamento del Premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi” e “Assistenza Natanti”).

Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA

Qualora nello stesso contratto sia presente la garanzia RCA troverà applicazione l’art. 170 bis del Codice, pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell’articolo 180 del *Codice* il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il *Rischio* è ubicato in Italia.

E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Sul *Premio* imponibile di *Polizza* si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto riportate che sono a carico del *Contraente* e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:



Garanzia	Aliquota
Perdita totale, Danni parziali, Danni materiali, Furto e rapina	13,5%
Infortuni del Conducente (Condizione Compact)	2,5%
Tutela Legale	12,5%
Assistenza natanti	10%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o alla sua Agenzia/Punto di vendita entro 5 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Denuncia del Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi". Per l'attivazione della garanzia "Assistenza Natanti", l'Assicurato deve attenersi alle indicazioni riportate all'articolo 8 "Obblighi dell'Assicurato" delle relative Condizioni Generali di Assicurazione. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto agli articoli 8 "Denuncia del Sinistro", 10 "Determinazione dell'ammontare del danno", 11 "Controversie sulla Liquidazione dei danni" e 12 "Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi" e a quanto previsto dalle singole Condizioni Particolari. Con riferimento alla Condizione Particolare F) Infortuni del conducente della Sezione "Protezione Rischi", l'Assicurato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo F.6 "Documenti complementari alla Denuncia del Sinistro".

AVVERTENZA

Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Legale la gestione viene affidata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a ARAG SE. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli E.8 "Denuncia del Sinistro" ed E.9 "Gestione del Sinistro" della Condizione Particolare E). Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall'articolo 8 "Obblighi



dell'Assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Natanti" e quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni Particolari di tale garanzia.

13. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di



settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Relativamente alla Garanzia F) Infortuni del Conducente, Unipolsai Assicurazioni e il Contraente possono decidere di devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di medici che sarà ubicato nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Con riferimento alla Garanzia P) Tutela Legale, ricordiamo che l'Assicurato può scegliere di demandare ad un arbitro le controversie insorte con ARAG SE in merito alla gestione del Sinistro. In ogni caso, l'Assicurato potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple-



tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale

Matteo Laterza

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale iv. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE
RISCHI ED ASSISTENZA NATANTI”**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE
RISCHI ED ASSISTENZA NATANTI”**



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



ARTICOLO 1 - **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per le *altre garanzie* (ad esclusione della copertura *Tutela Legale*, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell'*articolo E.5 - Estensioni territoriali*) l'assicurazione vale:

- in *acqua*: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano nonché per quelle dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
- a *terra*: nei Paesi bagnati dalle predette acque.

ARTICOLO 2 - **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non è operante se l'*Imbarcazione* è usata per commettere un reato. Sono esclusi i danni o la perdita del *Motore Amovibile*, delle *Dotazioni di sicurezza* e degli *Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati* determinati da caduta in acqua in conseguenza di uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti addetti al servizio dell'*Imbarcazione* assicurata e delle persone incaricate della sorveglianza della medesima;
- mancato uso dell'*Imbarcazione* o suo deprezzamento;
- fatti di guerra, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti;
- pirateria, sequestro o requisizione, effettuati o tentati e dalle relative conseguenze;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- mine, bombe, torpedini e altri congegni bellici;
- *Innavigabilità*, vizi occulti intrinseci o deficiente manutenzione dell'*Imbarcazione*;
- carico di persone o cose eccedente quello per cui l'*Imbarcazione* è abilitata;
- *Incendio*, atti dolosi di terzi, furto, rapina od al tentativo di tali reati, salvo diversa specifica pattuizione.



ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la Società. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - *Adeguamento del premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante*, al *Motore Amovibile*, agli altri *Enti assicurati* ed al loro utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.**

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di *Premio*** dal giorno in cui il recesso è comunicato a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del *Rischio* troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del**



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

contratto, ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di *Premio* attraverso una comunicazione inviata al medesimo almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* e non provveda al pagamento, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Le garanzie restano comunque operanti fino all'effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE ASSICURATO

Il *Contraente* e' tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* l'eventuale trasferimento di proprietà del *Natante/Motore Amovibile* assicurato, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE/MOTORE AMOVIBILE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Natante/Motore Amovibile* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro *Natante/Motore Amovibile* di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**

In caso di diminuzione del *Premio* *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.

In caso di consegna del *Natante/Motore Amovibile* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante/Motore Amovibile* alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente e' tenuto a darne immediata comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. **Per l'assicurazione dello stesso *Natante/Motore Amovibile* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RC.**

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve **sen-**



za restituzione di *Premio* dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà. Il *Premio* relativo all'annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione o della conoscenza del trasferimento della proprietà del *Natante/Motore Amovibile* è dovuto per intero.

ARTICOLO 7 - VALORE ASSICURATO

I valori dichiarati in *Polizza* dal *Contraente* non equivalgono a stima.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO

L' *Assicurato* deve denunciare il *Sinistro* alla Direzione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI oppure all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l' *Assicurato* stesso ne ha avuto conoscenza. La *Denuncia* deve contenere il numero della *Polizza*, la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del *Sinistro*, l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni. Entro i cinque giorni successivi alla *Denuncia* l' *Assicurato* deve inoltre inviare una distinta particolareggiata delle cose danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché, nei casi di *Sinistri* derivanti da reato, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità competente.

Alla *Denuncia* devono comunque far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

La *Denuncia* dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione della UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il *Contraente*, l' *Assicurato* od i suoi *Beneficiari* ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno è escluso il tacito rinnovo.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante/Motore Amovibile*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del danno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni, le parti possono o



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per la garanzia *Infortuni del conducente* le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'*Assicurato*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dall'*Assicurato* dovuta dall'indennità spettante.

ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.

ARTICOLO 13 - FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE/MOTORE AMOVIBILE ASSICURATO

In caso di *furto rapina, appropriazione indebita o Perdita totale del Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* è **comunque dovuto per intero dal *Contraente* il *Premio* residuo**, relativo all'intero *Periodo di assicurazione* contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del *Premio* stesso.

L'assicurazione di un altro *Natante/Motore Amovibile* potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del *Premio*.

In caso di *furto, rapina o appropriazione indebita* il *Contraente* deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente. Negli *altri casi di Perdita totale* il *Contraente* deve comprovare la stessa con idonea documentazione.



ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro* **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del *Natante/Motore Amovibile* descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata da una delle parti – con lettera raccomandata oppure mediante PEC** (posta elettronica certificata), se l'*Assicurato* o il *Contraente* ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza.**

In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio,** in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17 - SPESE DI SALVATAGGIO

L'assicurazione comprende le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (articolo 534 del Codice della Navigazione) **sino a concorrenza della parte di tali spese che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non superi la somma assicurata.**

ARTICOLO 18 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato è tenuto a conservare, fino alla *Liquidazione* del danno, le tracce e gli avanzi del *Sinistro*, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione.

ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.**

ARTICOLO 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN LEASING

CLAUSOLA N.1 (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile*, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e che **il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.2 (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario nei pubblici registri del *Natante/Motore Amovibile* concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario.



In caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto *Natante/Motore Amovibile* e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N.3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.**

Si precisa che il *Premio* della *Polizza* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* e che **il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.**

CLAUSOLA N.4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della *Polizza* stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri:

- a) **a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Natante/Motore Amovibile* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di as-



sicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;

- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al *Natante/Motore Amovibile* assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario.**

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



A) PERDITA TOTALE

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dagli *Enti assicurati* in conseguenza di *Perdita totale*:

- *durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo*:
in conseguenza di **tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio** ed in genere di **tutti gli accidenti della navigazione**;
- *durante la giacenza e gli spostamenti a terra*:
in conseguenza di **inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento o urto** del veicolo che effettua il trasporto, **trombe, tempeste, uragani e mareggiate**.

Per i seguenti *Enti assicurati*: *Bagagli ed oggetti personali, Dotazioni di sicurezza, Motore Amovibile, Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati nonché stazione radio/telefonica* la garanzia opera esclusivamente **durante la navigazione e la giacenza in acqua** ed in conseguenza di **trombe, tempeste, uragani, mareggiate e naufragio**.

La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il recupero dell'*Imbarcazione* naufragata o il compenso dovuto al ritrovatore, **fino a concorrenza del 20% del valore dell'Imbarcazione stessa al momento del Sinistro**, con il massimo di **€ 300**.

A.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- quando l'*Imbarcazione* è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in *Acque non protette*;
- se l'*Imbarcazione* si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- se l'*Imbarcazione* è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente dell'*Imbarcazione* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.



L'assicurazione tuttavia è operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del *Sinistro***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.**

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli *Enti assicurati* deve essere indicato in *Polizza* uno specifico capitale. Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore dell'*Ente assicurato* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'*Ente assicurato* al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specifiche richieste del Contraente**, ad adeguare il *Capitale* assicurato al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

A.4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli *Enti assicurati* al momento del *Sinistro* entro il limite delle somme convenute in *Polizza*. **Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri *Enti assicurati* non danneggiati.**

Qualora sia stato dichiarato in *Polizza* che non esistono *Pertinenze* ed *Accessori Stabilmente installati* ed in caso di *Sinistro* si accerti invece la loro esistenza, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi. Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

A.5) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di *Sinistro* che colpisca i *Bagagli ed oggetti personali*, ad applicare la *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del *Sinistro* la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei *Bagagli ed oggetti personali* danneggiati o distrutti.

L'indennizzo non può comunque superare la somma assicurata convenuta in *Polizza*.



B) DANNI PARZIALI

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei danni parziali subiti dagli *Enti assicurati*, nonché dai *battelli di servizio con velocità inferiore ai 17 Nodi* muniti di segno permanente che contraddistingua la loro pertinenza all'*Imbarcazione* assicurata:

- *durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'Alaggio ed il Varo:*
in conseguenza di **tempesta, naufragio, investimento, urto, incaglio** ed in genere di **tutti gli accidenti della navigazione;**
- *durante la giacenza e gli spostamenti a terra:*
in conseguenza di **inondazioni, valanghe, frane, smottamenti, ribaltamento o urto** del veicolo che effettua il trasporto, **trombe, tempeste, uragani e mareggiate.**

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- per i gommoni, i *Motori Amovibili* qualora siano assicurati indipendentemente dall'*Imbarcazione*, i battelli di servizio pneumatici nonché i bagagli e gli oggetti personali;
- per i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare;
- per i danni verificatisi quando l'*Imbarcazione* è ancorata od ormeggiata senza persone a bordo in *Acque non protette;*
- se l'*Imbarcazione* si trova in navigazione fuori dei limiti previsti dal certificato o licenza di navigazione;
- se l'*Imbarcazione* è usata per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente dell'*Imbarcazione* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

L'assicurazione tuttavia è operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'e-



same teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**

- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del *Sinistro***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse per tale navigazione.**

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli *Enti assicurati* deve essere indicato in *Polizza* uno specifico capitale.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore dell'*Ente assicurato* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'*Ente assicurato* al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

B.4) FRANCHIGIA

L'assicurazione e' stipulata con una *Franchigia* fissa ed assoluta.

L'ammontare di quest'ultima e' pari all'1,50% del *Capitale assicurato* indicato in *Polizza* per l'*Imbarcazione* assicurata, con il minimo di € 100 .

Nel caso di danni all'*Imbarcazione* stessa determinati da urto della *Deriva* l'ammontare della *Franchigia* e' da intendersi pari al 10% del valore complessivo indicato in *Polizza* per l'*Imbarcazione* assicurata, con il minimo di € 250.

B.5) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **senza tenere conto del *Degrado d'uso***, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli *Enti assicurati* al momento del *Sinistro*, entro il limite del *Capitale assicurato*.**

Qualora sia stato dichiarato in *Polizza* che non esistono *Pertinenze* ed *Accessori Stabilmente installati* ed in caso di *Sinistro* si accerti invece la loro esistenza, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre ha la facoltà - senza divenire appaltante od appaltatore - di scegliere i cantieri presso i quali debbono essere effettuate le ri-



parazioni; in questo caso le spese ed i *Rischi* inerenti ai trasferimenti dell'Imbarcazione per raggiungere tali cantieri saranno a carico della stessa *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*. **Nell'eventualità di rifiuto dell'Assicurato di attenersi a tale scelta, le spese di riparazione saranno ammesse a risarcimento solo nei limiti dell'importo che sarebbe stato pagato al cantiere scelto da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* per l'esecuzione delle riparazioni stesse.**

**Le spese per la pitturazione della carena saranno rimborsate in misura pari al 50%.
Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.**



C) DANNI MATERIALI

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei danni, **parziali o totali**, subiti dagli *Enti assicurati* in conseguenza di:

- **Incendio** compresi i guasti arrecati per impedirne la propagazione;
- **azione del fulmine**;
- **Esplosione o Scoppio**;
- **atti dolosi di terzi**.

C.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – **Esclusioni** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni cagionati al motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Se l'ente assicurato è un **gomme**, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non risponde dei danni materiali subiti in conseguenza di atti dolosi di terzi.

C.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli *Enti assicurati* deve essere indicato in **Polizza** uno specifico capitale.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore dell'*Ente assicurato* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'*Ente assicurato* al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

C.4) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di **danno parziale** UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, **senza tenere conto del Degrado d'uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli Enti assicurati al momento del Sinistro, entro il limite del Capitale assicurato.**

In caso di **danno totale** UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli *Enti assicurati* al momento del *Sinistro*, entro il limite delle somme convenute, **dedotto il valore del relitto e degli altri Enti assicurati non danneggiati.** Qualora sia stato dichiarato in *Polizza* che non esistono **Pertinenze ed Accessori**



Stabilmente installati ed in caso di *Sinistro* si accerti invece la loro esistenza, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** non sarà tenuta a rispondere dei danni medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.

C.5) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di *Sinistro* che colpisca i *Bagagli ed oggetti personali*, ad applicare la *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del *Sinistro* la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei *Bagagli ed oggetti personali* danneggiati, distrutti o asportati.

L' indennizzo non può comunque superare la somma assicurata indicata in *Polizza*.



D) FURTO E RAPINA

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

- *Imbarcazione, Accessori e Pertinenze Stabilmente installati e stazione radio - telefonica:* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita degli *Enti assicurati* a seguito di **furto** o **rapina**, nonché dei danni cagionati a questi ultimi nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La garanzia non è operante quando il furto degli *Enti assicurati* avvenga a terra, salvo che i predetti *Enti* al momento del *Sinistro* fossero custoditi in locali protetti da adeguati *Impianti antifurto* regolarmente funzionanti ed il furto sia avvenuto con *Effrazione* o comunque con la forzatura dei predetti dispositivi.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza altresì l'Assicurato del compenso dovuto a chi ha ritrovato l'*Imbarcazione* rubata, **fino a concorrenza del 20% del valore dell'Imbarcazione stessa al momento del furto, con il massimo di € 300.**

- *Motore Amovibile non applicato all'Imbarcazione, Accessori e Pertinenze non Stabilmente installati sull'Imbarcazione e Dotazioni di sicurezza:* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita di tali *Enti assicurati* a seguito di **furto a condizione che essi siano riposti in locali o vani chiusi a chiave a bordo o a terra e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante Effrazione.**
- *Bagagli ed oggetti personali:* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita di tali *Enti assicurati* a seguito di **furto a condizione che essi siano riposti in locali o vani chiusi a chiave a bordo dell'Imbarcazione e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante Effrazione.**
- *Motore Amovibile regolarmente applicato:* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita del *Motore Amovibile regolarmente applicato* a seguito del **furto** dello stesso **a condizione che esso sia fissato all'Imbarcazione mediante adeguato Impianto antifurto e che il furto sia avvenuto mediante Effrazione.**
- *Battello di servizio:* UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita del *battello di servizio* a seguito del **furto** dello stesso **a condizione che esso sia munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'Imbarcazione assicurata.**



D.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

D.3) CAPITALE ASSICURATO

Per ciascuno degli *Enti assicurati* deve essere indicato in *Polizza* uno specifico capitale.

Salvo che sia diversamente convenuto, in caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore dell'*Ente assicurato* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale dell'*Ente assicurato* al momento della stipula del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su **specificata richiesta del *Contraente***, ad adeguare il *Capitale assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

D.4) RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

L'*Assicurato* deve dare avviso a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, non appena ne abbia notizia, del recupero totale o parziale delle cose asportate.

D.5) LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In caso di **danno parziale** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, **senza tenere conto del degrado di uso**, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate; **l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale degli *Enti assicurati* al momento del *Sinistro*, entro il limite del *Capitale assicurato*.**

In caso di **danno totale** *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo sulla base del **valore commerciale** degli *Enti assicurati* al momento del *Sinistro*, entro il limite delle somme convenute.

Qualora sia stato dichiarato in *Polizza* che non esistono ***Pertinenze* ed *Accessori Stabilmente installati*** ed in caso di *Sinistro* si accerti invece la loro esistenza, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non sarà tenuta a rispondere dei danni ai medesimi.

Le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione.



D.6) RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE PER L'ASSICURAZIONE DI BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia, in caso di *Sinistro* che colpisca i *Bagagli ed oggetti personali*, ad applicare la *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile qualora al momento del *Sinistro* la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dei *Bagagli ed oggetti personali* danneggiati, distrutti o asportati.

L'indennizzo non può comunque superare la somma assicurata.



E) TUTELA LEGALE

E.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'*Assicurato* e approvato da **ARAG SE e/o da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**;
- le *Spese di giustizia* nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da ARAG SE**;
- le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'*Assicurato*.

E.2) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti l'Imbarcazione/Motore Amovibile indicato in Polizza** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà dell'*Imbarcazione/Motore Amovibile*;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
 - *Proprietario/Locatario*,

oppure

- da trasportati che siano *Famigliari conviventi* dei predetti,

oppure

- dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso dell'*Imbarcazione/Motore Amovibile*. **Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;**



3. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o *Contravvenzione* avvenuti in conseguenza dell'uso dell'*Imbarcazione/Motore Amovibile*.
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro dell'*Imbarcazione/Motore Amovibile* disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di *Sinistro*;
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro dell'*Imbarcazione/Motore Amovibile* che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria, se soggetto all'obbligo della garanzia di Responsabilità Civile da navigazione;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente *Assicurato* disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente da navigazione riferito all'*Imbarcazione/Motore Amovibile* indicato in *Polizza*.

In caso di controversie fra il *Contraente* ed altri *Assicurati* con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del *Contraente*; negli altri casi di controversie fra *Assicurati* con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.

In caso di *Sinistro* causato da *Natante* non identificato, non assicurato o assicurato presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in *Polizza* per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge**, l'onere delle spese sopportate dal *Proprietario/Locatario*, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

E.3) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- in caso di danni provocati a terra dal *Natante*, ossia i danni cagionati a *Terzi* in conseguenza delle operazioni di *Varo, Alaggio*, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo.

E.4) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi durante la navigazione nelle acque del Mare Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Ca-



nale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria competente.

E.5) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se l'*Imbarcazione/Motore Amovibile* non sono coperti da valida ed operante assicurazione di Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua della stessa;
- limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- se il conducente dell'*Imbarcazione* viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);
- se il conducente dell'*Imbarcazione* venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- per le controversie relative al diritto di famiglia e in materia di successioni e donazioni;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di regate veliche;
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sull'*Imbarcazione* indicata in *Polizza*;
- se l'*Imbarcazione/Motore Amovibile* non sia usato in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- per le controversie relative a prestazioni professionali;
- salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo E.2) - *Ambito dell'assicurazione* e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell'*Assicurato* in ordine alla causazione del danno, se il conducente dell'*Imbarcazione* non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la pa-**



tente scaduta abilitasse per tale navigazione.

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'*Assicurato*;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

E.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i *Sinistri* che siano denunciati a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, **a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:**

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

I fatti originanti il *Sinistro* si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Sono considerate a tutti gli effetti quale *Sinistro* unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

E.7) DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *Polizza* oppure a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* o a *ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia*

con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135
Telefono 045/8290411 Fax 045/8290557

(045/8290449 per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro*)

Mail: denunce@arag.it.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla *Denuncia*, l'*Assicurato* è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il *Sinistro*, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'*Assicurato* deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari



notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al *Sinistro*.

E.8) GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135.

L'*Assicurato*, con la presentazione della *Denuncia di Sinistro*, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o con ARAG SE, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'*Assicurato* dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo E.1) – *Oggetto dell'assicurazione*, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di ARAG SE.

Una volta ricevuta la *Denuncia* del *Sinistro*, ARAG SE metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'*Assicurato*, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG SE provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, **purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.**

L'*Assicurato* non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG SE, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, ARAG SE tiene indenne l'*Assicurato* **limitatamente ai primi due tentativi.**

In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG SE in merito alla gestione del *Sinistro* (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'*Assicurato* potrà scegliere:

- **che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'*Assicurato*;**
- **di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG**



SE la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da **ARAG SE** stessa in linea di fatto e di diritto. L'*Assicurato* è tenuto in ogni caso a tenere informata **ARAG SE** sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'*Assicurato*.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di **ARAG SE**.



F) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

F.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il conducente del *Natante* (il comandante o, se persona diversa, il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa) identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti:

- mentre si trova a bordo del *Natante* medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende;
- in occasione dell'imbarco/sbarco dal *Natante* ma solo se dette operazioni vengano effettuate in luogo adeguato ed attrezzato con banchine, pontili e moli.

F.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – *Esclusioni* delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- da infarti miocardici;

e non opera:

- per le persone di età superiore a 80 anni;
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del *Natante*;
- se il *Natante* è usato per gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del *Natante*,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del *Natante*.**

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.



F.3) GARANZIE

F.3.1) MORTE

In caso di morte *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde la somma assicurata indicata in Polizza agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* al momento del *Sinistro*.

F.3.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di *Invalità permanente* *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di <i>Invalità permanente</i> accertata	Entità dell'indennizzo
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento della *Invalità permanente*

L'accertamento del grado di *Invalità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento della *Invalità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto *Sinistro* e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.**

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di *Invalità permanente*.**

Al raggiungimento del limite del 100% di *Invalità permanente* l'assicurazione ces-

**sa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.**

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla Liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa**.

F.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA

In caso di *Ricovero* in Italia o all'estero in un *Istituto di cura*, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in *Polizza* per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di Ricovero** e per tutta la durata successiva del *Ricovero* stesso.

In caso di *Gessatura* di uno o più arti conseguente ad *Infortunio* l'indennità giornaliera è corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti *Frattura* - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione**.



F.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza *Ricovero* in *Istituto di cura*, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, per ogni *Infortunio* e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'*Assicurato* con qualunque mezzo di trasporto in *Istituto di cura* o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un *Istituto di cura* all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.

Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onnicomprensiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.

La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo. Se l'*Infortunio* comporta il *Ricovero* in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di *Ricovero* pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.**

Anticipi

Nel caso di avvenuto *Ricovero* in *Istituto di cura* è facoltà dell'*Assicurato* richiedere anticipi-



patamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**

L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500.**

Al termine del *Ricovero*, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

F.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

L'assicurazione è valida purché la morte, l'*Invalidità permanente*, il *Ricovero* e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Ai fini del computo dei giorni di *Ricovero* si tiene conto del numero dei pernottamenti.

A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio** ed in conseguenza di questo, l'*Assicurato* muore, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per *Invalidità permanente* è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.

Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.



Se l'*Assicurato* ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia e' operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato* stesso.

F.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia *Rimborso spese sanitarie*.

F.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia *Rimborso spese sanitarie* l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l'*Assicurato* deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* una certificazione provvisoria dell'*Istituto di cura* che attesti la natura dell'*Infortunio*, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del *Ricovero* ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

L'*Assicurato* ed i suoi famigliari o i beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'*Assicurato* stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della *Denuncia* previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'*Assicurato* e i suoi beneficiari perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

F.7) CONDIZIONE COMPACT

(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del conducente* opera limitatamente ai casi di Morte ed *Invalidità permanente* e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.



TABELLA 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI



ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie, la *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza quando l'*Assicurato* e il *Natante* - con l'esclusione del *Porto* abituale di stazionamento - si trovano:

- in un *Porto* delle acque del Mare Mediterraneo, compreso fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez;
- in un *Porto* delle acque interne dei Paesi europei che si affacciano sul Mare Mediterraneo e della Svizzera.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* determinati da eventi di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica) quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente o indirettamente impossibile, l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di *Polizza* (ad esempio impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale);
- se il *Natante* è usato per commettere un reato;
- nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- se il conducente non è abilitato a condurre il *Natante* a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro* o dell'*Infortunio*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del *Natante* indicato in *Polizza*,** salvo che il mancato



rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;**

- se il *Natante* non sia usato in conformità alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione o del Codice della Navigazione;
- in caso di dolo di terzi, dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- in caso di *Infortuni* sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'*Assicurato*.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se, alla scadenza annuale, il *Contraente* non paga il *Premio* si applica il disposto dell'articolo 5 - *Adeguamento del premio*. Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* ed al suo utilizzo.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il *Contraente* è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla *Polizza*. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del *Premio* a quello corrispondente alle variazioni di *Rischio* intervenute.

In tal caso il *Contraente* ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restitu-**



zione di **Premio** dal giorno in cui il recesso è comunicato a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**.
In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del Rischio trova applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del **Contraente** le nuove condizioni di **Premio**, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il **Contraente** non intenda accettare il nuovo **Premio** potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il **Premio**. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

Qualora la **Polizza** preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in **Polizza**.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del Natante indicato in Polizza, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al **Natante** alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro **Natante** di sua proprietà o di un suo **Famigliare convivente**; **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** si riserva la **facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di diminuzione del Premio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.

In caso di consegna del **Natante** in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al **Natante** alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.**



Il cedente resta tenuto al pagamento dei *Premi* successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione della stesso *Natante* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Tale facoltà viene concessa solo in presenza in *Polizza* della Garanzia RC.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve **senza restituzione di *Premio*** dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Il *Premio* relativo all'annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione o della conoscenza del trasferimento della proprietà del *Natante* è dovuto per intero.

ARTICOLO 7 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno è escluso il tacito rinnovo.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del *Natante*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla *Struttura Organizzativa*.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

- *Codice prodotto Assistenza*;
- generalità dell'*Assicurato*;
- luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;
- dati del *Natante*;
- tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l'invio dei pezzi di ricambio devono essere comunicati:

- marca, modello ed anno di costruzione del *Natante*;
- tipologia del pezzo di ricambio;
- dati e recapito dell'officina marittima incaricata delle riparazioni.

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; **l'*Assicurato* è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attesta-**



re l'effettivo verificarsi dell'evento.

In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio*, la *Struttura Organizzativa* può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'*Assicurato*; a tal fine, **l'*Assicurato* ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'*Assicurato*, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.**

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del *Natante* descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*, *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'*Assicurato* a provvedere direttamente: **in questo caso devono pervenire a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* i giustificativi in originale delle spese sostenute.**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da *Strutture Organizzative* diverse da quella indicata in *Polizza*.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*.

Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* dovranno essere corrisposte direttamente dall'*Assicurato* al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*, se l'*Assicurato* o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* stessa.

Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall'*Assicurato* e concordato con la



Struttura Organizzativa. Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.

Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione**.

L'Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

Le prestazioni per le coperture *Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Informazioni dalla Struttura Organizzativa e Trasmissione messaggi urgenti* non possono essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto.

ARTICOLO 11 - FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE ASSICURATO

In caso di *furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale* del *Natante* indicato in *Polizza* e' comunque dovuto per intero dal *Contraente* il *Premio residuo*, relativo all'intero *Periodo di assicurazione* contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del *Premio* stesso.

L'assicurazione di un altro *Natante* potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del *Premio*.

In caso di *furto, rapina o appropriazione indebita* il *Contraente* deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Negli *altri casi di perdita totale* il *Contraente* deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 12 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), e' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza



Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - *Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI



A.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del *Premio* convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'*Assicurato*, **entro i limiti stabiliti in Polizza**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio*. L'assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dalla *Struttura Organizzativa* di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: pas.areaassistenza@unipolsai.it.

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia al *Porto* ove si trova il *Natante* personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Natante* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Natante* stesso viene trasportato presso il *Porto* attrezzato più vicino al luogo del *Sinistro* ove sia possibile effettuare la riparazione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera fino ad un massimo di € 1.000. Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*.

A.3) RECAPITO PEZZI DI RICAMBIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* del *Natante* che si trovi all'estero, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni dell'apparato di propulsione o della timoneria del *Natante* stesso**, provvede a recapitare il materiale richiesto presso il *Porto* ove le riparazioni devono essere eseguite.

La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione **fino ad un massimo di € 550.**

Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'*Assicurato*. Sono esclusi i motori superiori a 15 anni d'età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

A.4) TRAINO DEL NATANTE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora non sia possibile effettuare la riparazione presso il *Porto* dove si trova il *Natante*, invia un mezzo di soccorso che effettua il traino fino al *Porto* attrezzato più vicino.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese **fino ad un massimo di € 1.000.**

La garanzia è operativa lungo l'intero perimetro delle coste italiane, isole comprese, con l'esclusione del *Porto* abituale di stazionamento.

A.5) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL NATANTE

La *Struttura Organizzativa*:

- in caso di *Sinistro* che ha reso il *Natante* **indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;**

oppure

- in caso di *Infortunio* a seguito del quale nessuno degli *Assicurati* può condurre il *Natante*;

e qualora l'*Assicurato* sia rientrato all'*Abitazione* o abbia raggiunto la *Destinazione*, organizza il viaggio di sola andata dell'*Assicurato* o di una persona da lui designata dalla sua *Abitazione* o dalla *Destinazione*, per il recupero del *Natante* stesso.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.

Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*.

A.6) TRASFERIMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* che ha reso il *Natante* **indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive**, provvede a proprie spese al rientro all'*Abitazione* degli *Assicurati* o, a loro scelta, alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la *Struttura* stessa ritiene più idoneo in relazione della tratta da percorrere e con l'esclusione del veicolo a noleggio.

La garanzia è operativa anche quando il *Sinistro* si verifica presso il *Porto* di stazionamento abituale del *Natante*.

A.7) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli *Assicurati*, con trattamento di pernottamento e prima colazione, **salvo che lo stesso non sia già previsto dal programma originario di viaggio.**

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Natante* o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettiva-



mente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria *Abitazione* o la prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione* (per esempio orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si sono verificati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero**, nonché al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

La garanzia è operativa anche quando il *Sinistro* o l'*Infortunio* si verificano presso il *Porto* di stazionamento abituale del *Natante*.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio* dell'Assicurato, lo mette in contatto con la propria *Équipe medica* la quale, valutate le sue condizioni cliniche anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, **qualora lo ritenga possibile e opportuno**, trasferire l'Assicurato alla *Struttura Sanitaria* più vicina al luogo dell'*Infortunio*, idonea a garantirgli le cure specifiche del caso.

L'Équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

La garanzia è operativa anche quando l'*Infortunio* si verifica presso il *Porto* di stazionamento abituale del *Natante*.

A.9) RIENTRO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio* dell'Assicurato, lo mette in contatto con la propria *Équipe medica* la quale, valutate le sue condizioni cliniche anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno, trasferire l'Assicurato:

- ad una *Struttura Sanitaria* più vicina alla sua *Abitazione*;
- e/o presso la sua *Abitazione*.

L'Équipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico generale dell'Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà,



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI

se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche specializzato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

La garanzia è operativa anche quando l'Infortunio si verifica presso il Porto di stationamento abituale del Natante.

A.10) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL NATANTE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Natante*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Natante* (demolizione e/o smontaggio) **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione.**

Il valore residuo del *Natante* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Natante* stesso al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale.

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

A.11) PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE

In caso di *Infortunio* la *Struttura Organizzativa* incarica uno skipper di condurre il *Natante* fino al *Porto* di stationamento o fino alla *Destinazione*, **quando nessuno degli Assicurati sia in grado di farlo.**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative all'onorario del professionista **fino ad un importo massimo di € 2.000.**

In caso di *Sinistro* o *Infortunio* avvenuti all'estero, la *Struttura Organizzativa* incarica un interprete di assistere gli *Assicurati* nelle loro comunicazioni con i riparatori, con i medici curanti o con la Pubblica Autorità.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative all'onorario del professionista **fino ad un importo massimo di € 500.**

Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.



A.12) ANTICIPI DI DENARO

A.12.1) *Anticipo spese di prima necessità*

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto in Italia, anticipa un **importo massimo di € 2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Natante*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- le spese relative alla riparazione dell'imbarcazione, **limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne l'utilizzo, fino ad un importo massimo di € 1.500;**
- l'importo necessario alla costituzione della cauzione richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria dell'*Assicurato*, **fino a € 5.500;**
- l'importo necessario al dissequestro del *Natante*, **fino a € 2.600.**

A.12.2) *Anticipo spese legali*

Qualora l'*Assicurato*, a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'Autorità in conseguenza di un *Sinistro*, non possa provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento dell'onorario di un legale, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento dell'onorario stesso **fino ad un massimo di € 1.500.**

A.12.3) *Anticipo spese mediche*

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, e **non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per ciascun evento.**

La prestazione non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla *Struttura Organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

A.13) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente ad un *Infortunio*, si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA NATANTI

espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

A.14) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce in caso di *Sinistro* o *Infortunio* informazioni su:

- recapiti e reperibilità di servizi di assistenza tecnica e ricambisti nell'area portuale;
- uffici addetti al rilascio di documenti attinenti al *Natante*;
- servizi portuali e turistici disponibili nell'area di approdo;
- condizioni meteorologiche e del mare;
- pratiche amministrative attinenti alla navigazione;
- pratiche ed altre procedure da espletare in caso di *Sinistro*, *Infortunio*, furto e altri eventi;
- centri di pronto soccorso, medici generici e specialisti, *Strutture Sanitarie* pubbliche e private e qualunque problema di carattere sanitario.

Se necessario la *Struttura Organizzativa* mette l'*Assicurato* in contatto con la *Struttura Sanitaria* o il personale sanitario richiesto.

A.15) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Sanitaria*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio* si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'*Assicurato* alla *Struttura Organizzativa* stessa al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.**

A.16) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio*, mette l'*Assicurato* in contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, **escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.**



L'équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'*Assicurato* si trova.

A. 17) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio* l'*Assicurato* necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Équipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A. 18) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un *Assicurato* in seguito ad un *Infortunio* **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni**, nonché valutata la situazione clinica e/o familiare, organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le relative spese.

Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto che la *Struttura* stessa ritiene più idoneo in relazione della tratta da percorrere e con l'esclusione del veicolo a noleggio.



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e' tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e' valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e' ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in



cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Articolo 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1914 – Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del si-



nistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affilati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e' obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e' obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e quelli de-



rivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

(...)



CODICE PENALE

Articolo 646 - Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

(...)

**CODICE DELLA NAVIGAZIONE****Articolo 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno**

1. Il comandante della nave, l'Assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno.

2. In deroga all'articolo 1914, secondo comma, del Codice Civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.



Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice ... si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)



INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

**Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali**



Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziarica o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano



e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

NOTE

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e co-assicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra



Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

